

litoria nei confronti degli atti della procedura concorsuale amministrativa;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare *ex art. 21-nonies* legge 7 agosto 1990, n. 241, provvedimenti di cui al D.D. del 1° aprile 2014 ed al D.D. del 7 luglio 2014;

Decreta:

I decreti direttoriali del 1° aprile 2014 n. 41/SAA/2014 e del 7 luglio 2014 n. 85/SAA/2014 sono annullati *ex art. 21-nonies* legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per ottenere l'annullamento del presente decreto, potrà - entro 60 giorni - presentarsi ricorso giudiziale al T.A.R. territorialmente competente ovvero - entro 120 giorni - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2015

*Il direttore generale:* MOLETI

15A05181

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 3 luglio 2015.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.** (Ordinanza n. 265).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante "misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante "nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa*" che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015 e n. 241 del 22 aprile 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015 con la quale, in attuazione delle nuove disposizioni normative di cui al richiamato decreto ministeriale del 19 giugno 2015, è stato disposto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile sono integrate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015;

Ravvisata la necessità di disporre la più tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del decreto ministeriale del 19 giugno 2015 sopra citato;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;



Dispone:

Art. 1.

*Piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015, pre-dispone nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un nuovo

Piano degli interventi, anche per stralci, per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015. Il predetto Piano è sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, con le modalità di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 225/2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

*Il Capo del Dipartimento:*  
CURCIO

15A05364

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 9 dicembre 2014.

#### Autofinanziamento per l'anno 2015.

#### IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che:

per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all'Autorità garante per la protezione dei dati perso-

nali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), di seguito Autorità;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.";

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

